Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 323

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 dicembre 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Il Presidente della Repubblica con decreti in data 4 dicembre 1963 ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate in data 5 novembre 1963 dal Gabinetto presieduto dall'on. avv. prof. Giovanni Leone ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto del 4 dicembre 1963, il Presidente della Repubblica, avendo l'on. avv. prof. Aldo Moro, Deputato al Parlamento, accettato l'incarico di comporre il Ministero, conferitogli in data 11 novembre 1963, ha nominato l'on. Moro Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto, nella stessa data del 4 dicembre 1963, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato:

l'on. Pietro Nenni, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

l'on. avv. Attilio Piccioni, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;
l'on. Giulio Pastore, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;
l'on. avv. prof. Luigi Preti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;
l'on. dott. Umberto Delle Fave, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;
l'on. prof. Carlo Arnaudi, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;
l'on. dott. Giuseppe Saragat, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
l'on. dott. prof. Paolo Emilio Taviani, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'interno;
l'on. avv. Oronzo Reale, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;
l'on. dott. Antonio Giolitti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il bilancio;
l'on. dott. Roberto Tremelloni, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le finanze;
l'on. dott. Emilio Colombo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
l'on. dott. Giulio Andreotti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la difesa;
l'on. dott. prof. Luigi Gui, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
l'on. dott. Giovanni Pieraccini, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
l'on. dott. Mario Ferrari Aggradi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
l'on. avv. Angelo Raffaele Jervolino, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile;
l'on. avv. Carlo Russo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;
l'on. dott. prof. Giuseppe Medici, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio;
l'on. avv. prof. Giacinto Bosco, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;
l'on. avv. Bernardo Mattarella, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il commercio con l'estero;
l'on. dott. Giovanni Spagnolli, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile;
l'on. avv. prof. Giorgio Bo, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le partecipazioni statali;
l'on. avv. Giacomo Mancini, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la sanità;
l'on. avv. Achille Corona, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.

Con decreto, poi, in data 8 dicembre 1963, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio stesso, l'on. rag. Angelo Salizzoni, Deputato al Parlamento e con altro decreto in data 8 dicembre 1963, ha nominato Sottosegretari di Stato per:

gli Affari Esteri, gli onorevoli avv. Arialdo Banfi, Senatore della Repubblica, dott. Giuseppe Lupis, Deputato al Parlamento e dott. Ferdinando Storchi, Deputato al Parlamento;
l'Interno, gli onorevoli avv. Leonetto Amadei, Deputato al Parlamento, ing. Guido Ceccherini, Deputato al Parlamento e dott. Crescenzo Mazza, Deputato al Parlamento;
la Grazia e la Giustizia, l'on. dott. Riccardo Misasi, Deputato al Parlamento;
il Bilancio, l'on. dott. Giuseppe Caron, Senatore della Repubblica;
le Finanze, gli onorevoli Cesare Bensi, Deputato al Parlamento, dott. Athos Valsecchi, Senatore della Repubblica e dott. Mario Vetrone, Deputato al Parlamento;
il Tesoro, gli onorevoli dott. prof. Luigi Silvestro Anderlini, Deputato al Parlamento, dott. Giuseppe Belotti, Deputato al Parlamento e avv. Lorenzo Natali, Deputato al Parlamento;
la Difesa, gli onorevoli avv. Mario Marino Guadalupi, Deputato al Parlamento, avv. Guglielmo Pelizzo, Senatore della Repubblica e dott. prof. Natale Santero, Senatore della Repubblica;
la Pubblica Istruzione, gli onorevoli Maria Badaloni, Deputato al Parlamento, avv. Giorgio Fenoaltea, Senatore della Repubblica e dott. prof. Domenico Magrì, Deputato al Parlamento;
i Lavori Pubblici, gli onorevoli ing. Emilio Battista, Senatore della Repubblica e ing. prof. Pier Luigi Romita, Deputato al Parlamento;
l'Agricoltura e le Foreste, gli onorevoli avv. Dario Antoniozzi, Deputato al Parlamento, ing. Ludovico Camangi, Deputato al Parlamento e dott. Venerio Cattani, Deputato al Parlamento;
i Trasporti e l'Aviazione Civile, gli onorevoli Orlando Lucchi, Senatore della Repubblica e avv. Salvatore Mannironi, Deputato al Parlamento;
le Poste e le Telecomunicazioni, gli onorevoli dott. Luigi Angrisani, Senatore della Repubblica e avv. Remo Gaspari, Deputato al Parlamento;
l'Industria ed il Commercio, gli onorevoli avv. professore Danilo de' Cocci, Deputato al Parlamento, Franco Malfatti, Deputato al Parlamento e dott. Maria Vittoria Mezza, Deputato al Parlamento;
il Lavoro e la Previdenza Sociale, gli onorevoli Ettore Calvi, Deputato al Parlamento, dott. Simone Gatto, Senatore della Repubblica e Anselmo Martoni, Deputato al Parlamento;
il Commercio con l'Estero, l'on. dott. Girolamo Messeri, Senatore della Repubblica;
la Marina Mercantile, l'on. dott. Mariano Pintus, Deputato al Parlamento;
le Partecipazioni Statali, l'on. Carlo Donat-Cattin, Deputato al Parlamento;
la Sanità, l'on. dott. prof. Dante Graziosi, Deputato al Parlamento;
il Turismo e lo Spettacolo, gli onorevoli avv. Ruggero Lombardi, Deputato al Parlamento e dott. Pietro Micara, Senatore della Repubblica.

(10882)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1963, n. **1767**.

Istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di « Clinica delle malattie nervose e mentali » della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, con modifiche con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova il 14 settembre 1962, per il funzionamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Clinica delle malattie nervose e mentali » della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Art. 3.

I contributi annui a carico dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), vengono determinati in lire 1.700.000 (unmilionesettecentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in lire 340.000 (trecentoquarantamila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università degli studi di Genova si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1963

SEGNI

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 42. — VILLA

Repertorio n. 156

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di « Clinica delle malattie nervose e mentali » della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

L'anno millenovecentosessantadue, a questo dì quattordici del mese di settembre, in Genova, in una sala del Rettorato dell'Università degli studi, via Balbi n. 5, innanzi a me dottor Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Università e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti dell'Università stessa, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. avv. Carlo Cereti, fu Fausto, da Genova, nella sua qualità di Rettore dell'Università degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Università alla stipulazione del suddetto atto, con delibera in data 23 luglio 1962;

on. avv. Renato Morelli, di Vincenzo, da Campobasso, nella sua qualità di presidente dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione del predetto Ente alla stipulazione del presente atto, con delibera in data 8 marzo 1962;

avv. Paolo Rogger, nato a Treviso il 17 giugno 1909, nella sua qualità di direttore compartimentale per la Liguria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche egli espressamente delegato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, con delibera dell'8 marzo 1962;

i quali dando esecuzione a precedenti accordi

Premesso

a) che per il normale funzionamento della cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali si è reso necessario provvedere all'istituzione di un posto di assistente;

b) che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nell'intento di concorrere al sempre maggiore sviluppo degli studi in quelle discipline mediche che possono interessare particolarmente l'attività dell'Ente, ha deliberato di convenzionare un posto di assistente di ruolo alla cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova;

c) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia e il Consiglio di amministrazione dell'Università di Genova, con rispettive deliberazioni del 15 giugno e del 23 luglio 1962, hanno deliberato, nell'ambito della rispettiva competenza, di accettare, con il più vivo compiacimento, la liberalità dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e hanno approvato all'unanimità lo schema predisposto per la relativa convenzione da stipularsi fra le parti;

tutto ciò premesso, detti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo, stipulano, nelle vesti suindicate, la seguente convenzione:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova è istituito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente universitario ordinario da assegnare alla cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali, in aggiunta a quelli assegnati alle predette Facoltà e cattedra.

Il trattamento giuridico ed economico nonchè il trattamento di quiescenza del titolare del suddetto posto di assistente ordinario saranno quelli previsti dalle leggi vigenti sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

Art. 2.

L'I.N.A.I.L. si obbliga a versare, in due rate semestrali uguali e anticipate, all'Università degli studi di Genova, per il finanziamento del posto di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 1.700.000 (unmilionesettecentomila).

Art. 3.

Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo spettante al titolare del posto di cui trattasi dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'I.N.A.I.L. si obbliga a integrare il contributo stesso fino a raggiungere l'ammontare del suddetto trattamento economico annuo.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il ripetuto trattamento avrà superato la spesa annua di L. 1.700.000.

Art. 4.

L'I.N.A.I.L. si obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Genova, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di L. 340.000 (trecentoquarantamila) annue, pari al 20 per cento del contributo di cui allo art. 2, per costituire uno speciale fondo per provvedere allo eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di assistente di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione e anche pel successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa.

Il predetto Istituto si obbliga, inoltre, ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore degli assistenti ordinari universitari.

La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovrà essere fissata dalla data stessa di concessione degli eventuali miglioramenti economici a favore degli assistenti ordinari universitari.

Art. 5.

L'Università degli studi di Genova si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a:

a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto di assistente ordinario;

b) versare annualmente allo Stato la somma di lire 340.000 che le verrà corrisposta dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione;

c) destinare a dotazione della cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali la somma che rimanga disponibile una volta effettuati i versamenti allo Stato di cui alle precedenti lettere.

Art. 6.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7;

b) se non vengano aumentati, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, il contributo di cui all'art. 2, e la somma integrativa di cui all'art. 4, al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 3 e 4;

c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i tre casi suddetti il posto di assistente ordinario si intenderà senz'altro soppresso e il titolare del posto stesso cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione avrà vigore per dieci anni, a decorrere dalla data di nomina dell'assistente ordinario, e si intenderà tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Genova, è esente dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa sarà esecutiva non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che disporrà la approvazione e istituirà il posto di ruolo.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero di sei facciate e 17 righe da persona di mia fiducia, viene letto dai comparenti che lo approvano perchè conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.

Dopodichè viene così firmato:

Carlo Ceretti, in detta qualità
Renato Morelli
Paolo Rogger
Mario Alburno, rogante

Registrato a Genova, addì 3 ottobre 1962, mod. 71 M.E., n. 2373. Atti pubblici. Esatte lire *gratis.*

Il Direttore: (firma illeggibile)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1963, n. **1768.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

Dopo l'art. 187, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Archeologia.

Art. 188. — Al corso biennale di perfezionamento in Archeologia possono iscriversi i laureati in Lettere.

Art. 189. — Per conseguire il diploma gli iscritti alla Scuola di perfezionamento in Archeologia dovranno:

a) superare due esami biennali nelle materie obbligatorie della Scuola e un terzo, pure biennale, scelto fra gli insegnamenti fondamentali o complementari.

Ove l'iscritto scelga per la dissertazione prescritta per il conseguimento del diploma di specializzazione una disciplina fondamentale o complementare, il terzo esame biennale dovrà vertere sulla stessa;

b) superare tre esami annuali scelti fra le discipline fondamentali e complementari;

c) sostenere una prova scritta consistente in traduzioni, con l'uso del dizionario, dal greco antico e da due lingue moderne, di brevi passi riguardanti l'arte antica;

d) presentare e discutere una dissertazione scritta su una delle discipline della Scuola. Il tema dovrà essere scelto agli inizi del primo anno di corso.

Art. 190. — Sono corsi biennali obbligatori:

Archeologia;
Storia dell'arte medioevale e moderna.

Sono insegnamenti fondamentali:

Antichità greche e romane;
Archeologia cristiana;
Etruscologia ed archeologia italica;
Numismatica;
Paletnologia;
Topografia dell'Italia antica.

Sono insegnamenti complementari:

Critica d'arte;
Paleografia e diplomatica;
Storia greca;
Storia romana.

Art. 191. — Potranno essere concesse abbreviazioni di corso con deliberazione del Consiglio della scuola ai laureati in possesso di titoli post-universitari attinenti allo studio della Archeologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 30. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1963.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, concernente la costituzione dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno;

Visti gli articoli 6 e 10 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1962, n. 1601;

Viste le designazioni fatte dalla Cassa per il Mezzogiorno e dal Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax, per il triennio 1962-64, è composto come segue:

dott. Salvatore Fancello, revisore effettivo, con funzioni di presidente, e dott. Eugenio Carrubba, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Massimo Pellas, revisore effettivo e dottor Amalio Rubini, revisore supplente, in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno;

avv. Danilo Sulis, revisore effettivo e rag. Egidio Ghiani, revisore supplente, in rappresentanza del Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax.

Art. 2.

Il Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax determinerà le indennità spettanti ai componenti del Collegio dei revisori.

Roma, addì 13 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10797)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1963.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Società di assicurazioni « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autorizzato, i tassi di premio non compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentati dalla Società di assicurazioni « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa XX, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso (approvata con decreto ministeriale 27 marzo 1963).

Roma, addì 3 dicembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10793)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Il testo dell'« avviso di rettifica » inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 4 dicembre 1963, è sostituito dal seguente:
nel decreto ministeriale 28 ottobre 1963, riguardante « accertamenti sulle caratteristiche delle varietà di sementi », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 16 novembre 1963, alla pagina 5360, art. 6, comma primo, ove è detto « . . . la Commissione esprime un giudizio favorevole . . . » leggasi « . . . la Commissione esprime il proprio giudizio . . . ».

(10870)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Duilio Innocenti, nato a Brescia il 26 ottobre 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria industriale (sottosezione meccanica) conseguito presso l'Università di Bologna il 26 luglio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(10322)

Vacanza della cattedra di « Esegesi delle fonti del diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di « Esegesi delle fonti del diritto romano » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10876)

Vacanza della seconda cattedra di « Chimica generale ed inorganica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università statale di Milano, è vacante la seconda cattedra di « Chimica generale ed inorganica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10877)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

Corso dei cambi del 12 dicembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,42	622,40	622,40	622,41	622,43	622,42	622,41	622,40	622,41	622,41
$ Can.	576,81	576,55	576,80	576,50	576,40	576,95	576,45	576,90	576,85	576,80
Fr. Sv.	144,21	144,20	144,23	144,235	144,20	144,20	144,24	144,20	144,21	144,23
Kr. D.	90,20	90,22	90,22	90,23	90,12	90,19	90,22	90,20	90,22	90,22
Kr. N.	86,97	86,99	87 —	87 —	86,95	86,96	86,98	86,98	86,99	86,99
Kr. Sv.	119,82	119,82	119,85	119,84	119,75	119,82	119,828	119,80	119,81	119,81
Fol.	172,73	172,77	172,84	172,83	172,60	172,74	172,79	172,75	172,74	172,73
Fr. B.	12,48	12,492	12,4925	12,494	12,485	17,49	12,4915	12,47	12,48	12,48
Franco francese	126,99	127,025	127,04	127,02	127,02	126,99	127,015	127 —	127,02	127 —
Lst.	1740,56	1740,80	1740,775	1740,70	1740,75	1740,40	1740,55	1740,70	1740,80	1740,65
Dm. occ.	156,68	156,69	156,70	156,6925	156,65	156,67	156,685	156,67	156,68	156,68
Scell. Austr.	24,09	24,09	24,10	24,10125	24,05	24,09	24,10	24,07	24,09	24,095
Escudo Port.	21,71	21,73	21,75	21,72	21,70	21,71	21,7075	21,72	21,72	21,71

Media dei titoli del 12 dicembre 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	108,925
Redimibile 3,50 % 1934	91,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 dicembre 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,41
1 Dollaro canadese	576,475
1 Franco svizzero	144,237
1 Corona danese	90,225
1 Corona norvegese	86,99
1 Corona svedese	119,834
1 Fiorino olandese	172,81
1 Franco belga	12,493
1 Franco francese	127,017
1 Lira sterlina	1740,625
1 Marco germanico	156,689
1 Scellino austriaco	24,101
1 Escudo Port.	21,714

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Bando di concorso della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

L'ALTA AUTORITA' C.E.C.A. LUSSEMBURGO

assume per concorso, per i suoi servizi a Lussemburgo:

un giurista di vocazione generale per il Servizio giuridico degli esecutivi europei (ramo C.E.C.A.);

un assistente principale con effettiva esperienza nel campo del commercio dell'acciaio per la Direzione generale acciaio;

traduttori in lingua olandese con conoscenza di almeno altre due lingue della comunità e attività professionale in un impiego per il quale era necessaria la conoscenza di più lingue (*);

perforatrici su macchine perforatrici, sistema I.B.M. (*).

Informazioni complementari, condizioni d'ammissione e moduli di candidatura sono pubblicati nel n. 170 della « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » del 26 novembre 1963 che è in vendita presso la Libreria dello Stato, piazza G. Verdi, 10, Roma (invio contro versamento Lit. 85, sul C.C.P. 1/2640. Preghiera di indicare il numero della « Gazzetta Ufficiale » in questione sullo scontrino di versamento).

Agenzie:

via del Tritone, 61-*A* e 61-*B* Roma;

via XX Settembre (Palazzo Ministero delle finanze) Roma;

galleria V. Emanuele, 3 Milano;

via Chiaia, 5 Napoli;

via Cavour, 46-*R* Firenze.

Data limite per la presentazione delle candidature 27 dicembre 1963.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire direttamente all'Alta Autorità C.E.C.A. in Lussemburgo.

(*) Per tali posti è prevista ugualmente una lista di riserva.

(10869)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Elevazione a venti posti del concorso bandito con decreto ministeriale 15 marzo 1961 per dodici posti di istitutore aggiunto in prova, ora educatore, carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1961, registro n. 30, foglio n. 77, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 149 del 19 giugno 1961, col quale è stato indetto un concorso per esame a dodici posti di istitutore aggiunto in prova (coefficiente 202) nel ruolo di educazione della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli Istituti di rieducazione per minorenni;

Considerato che detta legge modifica le precedenti disposizioni in ordine ai requisiti e alle prove di concorso per lo accesso al ruolo del personale medesimo;

Considerato inoltre che è ormai possibile ed è nell'interesse dell'Amministrazione aumentare il numero dei posti a concorso per coprire quelli resisi vacanti successivamente alla pubblicazione del bando;

Ritenuta conseguentemente l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande;

Atteso che successivamente alla pubblicazione del bando di concorso nessun atto del concorso stesso è stato compiuto, eccettuata la ricezione delle domande presentate dai concorrenti;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, sull'unificazione dei tagli di carta bollata;

Viste le leggi 5 ottobre 1962, n. 1539, e 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

I posti messi a concorso con il decreto ministeriale 15 marzo 1961, nella qualifica di educatore (già denominato « istitutore ») aggiunto in prova (coeff. 202) nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, prevista dalla legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sono elevati a venti.

Sei dei venti posti saranno attribuiti ai cittadini di sesso femminile, per essere utilizzati negli istituti femminili di rieducazione, e quattordici ai cittadini di sesso maschile.

Il concorso è per esami e per titoli (art. 5 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494).

Sono valide le domande presentate entro i termini previsti dall'art. 3 del bando di concorso, ove non siano in contrasto con i requisiti previsti dal presente bando.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i nuovi aspiranti debbono:

a) essere in possesso di un diploma d'istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Ai sensi dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere esecutive che non siano in possesso del titolo di studio di cui sopra, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto il 25° anno di età e non superato il 32°, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di età;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche:

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, nei riguardi degli aspiranti di sesso maschile;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alle Procure della Repubblica che hanno giurisdizione nel Comune in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalle Procure anzidette.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammisisone al concorso dovranno precisare quali dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome e lo stato civile;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto. Gli impiegati delle carriere esecutive dovranno dichiarare, oltre il titolo di studio posseduto anche la loro qualifica e l'Amministrazione presso la quale prestano servizio;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, ove si tratti di aspirante di sesso maschile;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

8) di essere di sana e robusta costituzione ed immune da difetti o da imperfezioni fisiche tali da pregiudicare le funzioni della qualifica alla quale aspirano;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere allegata l'attestazione, in carta bollata; rilasciata dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi del successivo art. 6, della quale gli aspiranti siano eventualmente in possesso.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti; per i reduci dalla prigionia o per i cittadini deportati da nemico posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951; dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifiche di mine e di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, dei decreti del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e 1° novembre 1947, n. 1815, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

3) ad anni 39 nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita almeno da sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti di guerra;

4) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè nel complesso non si superino quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

A) ad anni quaranta:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) alla data del 18 giugno 1953;

B) ad anni cinquantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'armi verificatisi in Africa orientale a partire dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, semprechè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *a*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *b*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata dalla legge 5 marzo 1963, n. 367; per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n 1539. Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *b*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, o dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

L'esame consiste in una prova attitudinale e in prove culturali.

L'esito favorevole della prova attitudinale è condizione di ammissibilità alle prove culturali (art. 7 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494).

La prova attitudinale si svolgerà presso un istituto di rieducazione per minorenni dello stesso sesso cui appartengono i candidati da esaminare ed avrà la durata ordinaria di otto giorni.

Detta prova consiste nella somministrazione di tests psicologici, in una composizione autobiografica, in un colloquio psichiatrico ed altri accertamenti sanitari, in un colloquio sulle attitudini educative del candidato nonchè in una serie di esercitazioni pratiche. La prova è diretta ad accertare l'equilibrio e il livello mentale e culturale del candidato, l'assenza di disturbi psichici che possano pregiudicare la sua azione pedagogica, la sua capacità di rapporto educativo coi minori, la sua sensibilità umana e sociale, un generico orientamento della personalità nei confronti dei problemi educativi, le capacità di iniziativa ed ogni altro requisito di personalità che sia in relazione con la professione di educatore di giovani disadattati.

Nel corso della prova i candidati saranno sottoposti ad accertamento sanitario.

Le prove scritte di cultura verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni di storia moderna, con particolare riferimento al periodo successivo alla prima guerra mondiale;

2) nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;

3) nozioni elementari di pedagogia applicata ai rapporti della vita familiare.

La prova orale avrà per oggetto, oltre alle materie delle prove scritte, le seguenti altre materie:

1) legge sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni (approvato con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, modificato dalla legge di conversione 27 maggio 1935, n. 835, dal regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, e dalla legge 25 luglio 1956, n. 888);

2) regolamento per gli istituti di prevenzione e pena (approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 787) e regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per i minorenni (approvato con regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, modificato da idecreti presidenziali 12 agosto 1951, n. 982 e 1° dicembre 1952, n. 4486);

3) leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia (testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316; nuove disposizioni sull'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia — regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008 —; regolamento sulla protezione e assistenza della maternità e infanzia approvato con regio decreto 15 aprile 1926, n. 718);

4) nozioni elementari di statistica, con particolare riguardo alla rilevazione statistica in materia minorile;

5) nozioni di geografia fisica, politica ed economica d'Europa, con particolare riferimento alla situazione dell'Italia.

Art. 6.

Costituisce titolo soggetto a valutazione in conformità dell'art. 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, l'attività rieducativa svolta con qualsiasi qualifica alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia. Detto titolo sarà valutato dalla Commissione esaminatrice mediante l'attribuzione di un punteggio non superiore ai quattro decimi, sulla base della specie e della qualità dell'attività rieducativa svolta.

La specie del servizio dovrà essere documentata mediante l'esibizione di apposita attestazione rilasciata agli interessati dal Ministero di grazia e giustizia, a seguito di loro specifica richiesta, in carta da bollo.

La qualità risulterà da un rapporto informativo sulla attività rieducativa svolta, redatto dall'Amministrazione sulla scorta degli atti di cui è in possesso.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Premesso che l'esito favorevole della prova attitudinale è condizione di ammissibilità alle prove culturali, la votazione complessiva è determinata sommando il voto attribuito nella valutazione dei titoli, la media riportata nelle prove scritte e il voto ottenuto in quella orale.

Coloro i quali abbiano presentato domanda di partecipare al concorso a seguito del decreto ministeriale 15 marzo 1961 dovranno far pervenire alle competenti Procure della Repubblica il titolo di cui al primo comma del presente articolo, qualora ne siano in possesso, entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, composta a termine dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 8 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Gli esami del concorso si svolgeranno nella sede e nei giorni che saranno indicati con successivo decreto ministeriale. Del diario delle prove sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso non meno di venti giorni prima dell'inizio di esse, e, inoltre, sarà dato avviso nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della data di tale prova, con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di documento di identificazione.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonchè di quelle contenute nella legge 10 ottobre 1962, n. 1494.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, il dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo, di cui alla circolare n. 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord.6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1943 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale del servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici o nelle Provincie di confine con la Juogslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini

dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione ;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, fra questi compresi quelli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato il servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare competente.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza e precedenza a parità di merito e di quelle che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra o categorie assimilate e, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli di invalidi pensionati aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, e invalidi civili).

Le riserve sopra indicate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, rispettivamente per l'uno e l'altro sesso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'invito, i seguenti documenti, tutti in carta da bollo:

1) titolo originale di studio di cui all'art. 2, lettera *a*), ovvero il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo del diploma originale può essere prodotta copia del diploma stesso, debitamente autenticata, anche se ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale lo originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

2) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto i 25 anni di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla Pretura e dalla Procura della Repubblica competenti;

7) certificato, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio produrranno un certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune

di residenza, contenente, tra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado di invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti;

8) per i candidati di sesso maschile, uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciata dall'autorità competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica); certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3 (certificato di cittadinanza italiana), 4 (certificato di godimento dei diritti politici), 5 (certificato generale del casellario giudiziale), 6 (certificati dei carichi pendenti) e 7 (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o appartenenti a ruoli aggiunti, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 10:

1) copia dello stato di servizio in bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 10, contenente l'indicazione delle note di qualifica riportate dall'impiegato nell'ultimo triennio;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia presso le forze armate dello Stato, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:
1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificati dei carichi pendenti;
5) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono su carta da bollo da L. 200, attestante la condotta in servizio, e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Sono esonerati da detto periodo di prova coloro che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica di educatore aggiunto.

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare i corsi di formazione.

Durante il periodo di prova i suddetti godranno di un assegno mensile lordo, pari a 1/12 dello stipendio annuo lordo iniziale della qualifica loro attribuita (coefficiente 202) e delle indennità o assegni mensili previsti dalle norme in vigore.

Al personale di ruolo, proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione e fornito di stipendio superiore, sarà attribuito un assegno personale pari alla differenza fra i due stipendi, mentre al personale non di ruolo saranno corrisposti gli assegni loro dovuti nella nuova qualifica.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1963

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1963
Registro n. 15 *Grazia e giustizia, foglio n.* 207. — GALLUCCI

(10386)

Concorso per esame a ventidue posti di vice assistente sociale in prova nel ruolo del personale di servizio sociale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 16 luglio 1962, n. 1085, relativa all'ordinamento degli uffici di servizio sociale e all'istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi alle carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, relativi alle norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, sull'unificazione dei tagli di carta bollata;

Viste le leggi 5 ottobre 1962, n. 1539, e 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la dichiarazione di rinunzia alla nomina di vice assistente sociale del sig. Laudando Gennaro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a ventidue posti di vice assistente sociale in prova (coefficiente 202) nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, per i cittadini italiani di ambo i sessi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai sensi dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere esecutive che non siano in possesso del titolo di studio di cui sopra, purchè rivestano qualifica non inferiore ad archivista o equiparata ed abbiano il diploma d'istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) essere in possesso di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale;

c) aver compiuto il 21° anno di età e non superato il 32°, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite massimo di età;

d) essere cittadini italiani;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) essere fisicamente idonei al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il candidato concorre;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare, nei riguardi degli aspiranti di sesso maschile.

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni, successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero di grazia e giustizia.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quali titoli, tra quelli indicati al successivo art. 4, diano loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini della ammissione.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) il proprio nome e cognome. I candidati di sesso femminile, che abbiano contratto matrimonio, devono indicare con esattezza il loro nome e cognome da nubile e il cognome assunto per effetto del matrimonio;

2) il possesso della cittadinanza italiana o il titolo di equiparazione;

3) la data e il luogo di nascita;

4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

7) di essere in possesso di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale;

8) di essere di sana e robusta costituzione e immune da difetti e imperfezioni fisiche;

9) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

10) il domicilio e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

11) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede;

12) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, ove si tratti di aspiranti di sesso maschile.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Per i candidati che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale essi prestano servizio.

Qualora la domanda non sia conforme alle suddette prescrizioni il Ministero si riserva la facoltà di assegnare un breve termine per la regolarizzazione.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti; per i reduci dalla prigionia o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanper per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951; dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifiche di mine e di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, dei decreti del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e 1° novembre 1947, n. 1815, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, numero 1116;

3) ad anni 39 nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, numero 267, quella costituita almeno da sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti di guerra;

4) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè nel complesso non si superino quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

A) ad anni quaranta:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) alla data del 18 giugno 1953;

B) ad anni cinquantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra per i fatti d'armi verificatisi in Africa orientale a partire dal 16 gennaio 1935 e per le operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati; per i mutilati ed invalidi civili di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato ed anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, semprechè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *a*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *b*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata dalla legge 5 marzo 1963, n. 367; per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539. Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto se affetti dalle lesioni contemplate nele voci da 4 a 10 della tabella *b*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, o dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

L'esame consiste in una prova di attitudine professionale e in prove culturali.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale e condizione di ammissibilità alle prove culturali.

La prova attitudinale si svolgerà presso un istituto di rieducazione che ospita minori dello stesso sesso cui appartengono i candidati da esaminare ed avrà la durata ordinaria da quattro a sette giorni.

Detta prova consiste nella somministrazione di tests psicologici, nella compilazione di un questionario comprendente quesiti di carattere anche autobiografico, in un colloquio clinico con lo psichiatra-psicologo e in uno a carattere professionale.

La prova è diretta ad accertare l'equilibrio e il livello mentale e culturale del candidato, l'assenza di disturbi psichici, che possano pregiudicare l'attività da svolgere, la sua sensibilità umana e sociale, le capacità d'iniziativa e ogni altro requisito di personalità, che sia in relazione con la professione di assistente sociale minorile.

Nel corso della prova i candidati saranno sottoposti ad accertamento sanitario.

Le prove scritte di cultura sono due e verteranno sulle seguenti materie:

1) teoria e pratica del servizio sociale (vedi allegato *A* annesso al presente decreto);

2) psicologia psicopatologia dell'età evolutiva (vedi allegato *B*);

La prova orale avrà per oggetto, oltre alle materie delle prove scritte, le seguenti altre materie:

1) nozioni di diritto civile con particolare riguardo al diritto di famiglia (vedi allegato *C*);

2) legislazione minorile e nozioni di diritto e di procedura penale (vedi allegato *D*);

3) regolamenti degli Istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli Istituti e servizi minorili (vedi allegato *E*).

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, composta a norma dell'art. 27 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La prova attitudinale e gli esami del concorso si svolgeranno nella sede e nei giorni che saranno indicati con successivi decreti ministeriali. Del diario delle prove sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso non meno di venti giorni prima dell'inizio di esse e, inoltre, sarà dato avviso nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della data di tale prova, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte almeno venti giorni prima.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonchè di quelle contenute nella legge 16 luglio 1962, n. 1085.

Art. 7.

I candidati ammessi a partecipare al concorso dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, al momento delle prove scritte, uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) carta di identità;
2) libretto ferroviario;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante apposta su di essa, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza, di cui fossero eventualmente in possesso, per la formazione della graduatoria, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena Ufficio IV, entro il termine perentorio di giorni venti, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza e precedenza a parità di merito e di quelle che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra ex militari o categorie assimilate e, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli di invalidi pensionati aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, invalidi civili).

Le riserve sopraindicate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione del-

l'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'invito, i seguenti documenti, tutti in carta da bollo:

1) titolo originale di studio di cui all'art. 2, lettera *a*), ovvero il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo del diploma originale può essere prodotta copia del diploma stesso, debitamente autenticata, anche se ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale. Sul certificato medesimo dovrà essere specificamente indicata la durata del corso;

3) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia sata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, dal quale risulti che i lcandidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

5) certificato, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e li godeva, altresì, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

7) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla Pretura e dalla Procura della Repubblica competenti;

8) certificato, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre Nel certificato stesso dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio e invalidi civili produrranno un certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, contenente, tra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado di invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

9) fotografia recente del candidato, a mezzo busto, applicata su un foglio di carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato o da un notaio;

10) per i candidati di sesso maschile, uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciata dall'autorità competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti (Esercito ed Aeronautica); certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che abbiano diritto al rinvio del servizio miiltare per motivi di studio copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare;

11) una dichiarazione da cui risulti il servizio eventualmente prestato in precedenza presso l'Amministrazione dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, numero 704.

I documenti di cui ai precedenti numeri 4) (certificato di cittadinanza italiana), 5) certificato di godimento dei diritti politici), 6) (certificato generale del casellario giudiziale), 7) (certificati dei carichi pendenti), 8) (certificato medico) e 9) (fotografia su carta da bollo) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

La legalizzazione della firma occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e alla legge 18 marzo 1958, numero 228.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova o appartenenti a ruoli aggiunti, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 10:

1) copia dello stato di servizio, in carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine suindicato, contenente l'indicazione delle note di qualifica riportate dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale. Sul certificato medesimo dovrà essere specificamente indicata la durata del corso;

4) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia presso le forze armate dello Stato, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale.

Sul certificato medesimo dovrà essere specificamente indicata la durata del corso;

3) estratto dell'atto di nascita,

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificati dei carichi pendenti;

6) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono su regolare carta da bollo, attestante la condotta in servizio e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Sono esonerati da detto periodo di prova coloro che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica di vice assistente sociale.

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare i corsi di formazione.

Durante il periodo di prova i suddetti godranno di un assegno mensile lordo, pari a 1/12 dello stipendio annuo lordo iniziale della qualifica loro attribuita (coefficiente 202) e delle indennità e assegni mensili previsti dalle norme in vigore. Al personale dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti, proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione e fornito di stipendio superiore, sarà attribuito un assegno personale pari alla differenza fra i due stipendi, mentre al personale non di ruolo saranno corrisposti gli assegni loro dovuti nella nuova qualifica.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1963

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1963
Registro n. 15 *Grazia e giustizia, foglio n.* 136. — Gallucci

---

Allegato *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Parte 1a Prove scritte

Teoria e pratica del Servizio sociale

Principi generali: origini, significato e finalità del servizio sociale; caratteri distintivi rispetto all'assistenza tradizionale. I principi e i metodi comuni ai vari settori d'intervento del servizio sociale. Il rapporto professionale. Il colloquio. La registrazione. Etica professionale dell'assistente sociale.

Trattamento del caso individuale: assunzione e studio del caso; raccolta ed elaborazione dei dati; la diagnosi psicologico-sociale in rapporto alle finalità dell'intervento. La valutazione del caso ed il piano di lavoro. Modalità e tecniche di trattamento dei casi. Il lavoro in équipe. L'applicazione dei metodi di servizio sociale nella prevenzione e nel trattamento del disadattamento minorile.

Servizio sociale di gruppo; servizio sociale di comunità; ricerca di servizio sociale; amministrazione dei servizi sociali: principi generali, modalità e finalizzazione dell'intervento dell'assistente sociale.

Allegato *B*

Psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva

1) Concetto, in generale, di personalità, sviluppo, maturazione e adattamento sociale di base;

2) lo sviluppo dell'intelligenza e dell'affettività nella prima infanzia con particolare riguardo ai rapporti interpersonali adulti-bambino nell'ambito della famiglia;

3) lo sviluppo dell'intelligenza e dell'affettività nella seconda infanzia con particolare riguardo alle relazioni interpersonali del bambino con l'adulto ed i coetanei, nell'esperienza scolastica e nella vita di gruppo;

4) lo sviluppo dell'intelligenza e dell'affettività nel periodo pre-puberale e puberale, con particolare riguardo al comportamento sessuale;

5) i meccanismi (o dinamismi) di difesa dell'IO (introiezione, regressione, fissazione, proiezione, ecc.);

6) fondamenti psicologici per un buon adattamento alla vita di relazione nella comunità;

7) fondamenti psicologici nella formazione della coscienza morale;

8) la patologia delle « crisi evolutive » (lo svezzamento, la crisi di opposizione dei tre-quattro anni, la crisi logico-morale dei sette-otto anni, la crisi puberale e dell'adolescenza);

9) le insufficienze mentali;

10) le carenze affettive della prima infanzia e loro sintomatologia;

11) le nevrosi infantili, con particolare riguardo all'ansia dell'età evolutiva;

12) le psicosi dell'età evolutiva;

13) i disturbi psichici nell'epilessia dell'età evolutiva;

14) il comportamento dissociale dell'età evolutiva:

a) sintomi;

b) sindromi;

c) etiopatogenesi plurifattoriale (biologica, psicologica, sociale;

d) diagnosi differenziale;

15) fondamenti psicologici del trattamento psicosociale (in particolare il case-work e il group-work) e sue differenze dal trattamento psicopedagocico e psicoterapeutico;

16) la collaborazione tra A.S. e specialisti psichiatrici e psicologi nelle varie modalità e nelle varie fasi di intervento del servizio sociale.

Allegato *C*

Parte 2a Prove orali

Nozioni di Diritto civile
con particolare riguardo al Diritto di famiglia

1) L'ordinamento giuridico; la norma giuridica; la sanzione;

2) *diritto pubblico e diritto privato; le fonti del diritto* privato (leggi, regolamenti ed usi);

3) il rapporto giuridico (nozione di parte e di terzo); diritto soggettivo; categorie di diritti soggettivi; diritti assoluti e diritti relativi;

4) la persona fisica: la capacità giuridica (nozione, momento di acquisto); limitazioni alla capacità giuridica (per età, per sesso, per salute, per condanne penali); la capacità di agire (nozione); la maggiore età (regola generale, eccezioni); interdizione giudiziale; interdizione legale; l'incapacità naturale; incapacità relativa (emancipazione) ed inabilitazione; rappresentanza legale (nozione e sfera di applicazione, patria potestà, tutela); assistenza all'emancipato o all'inabilitato (differenza tra la rappresentanza legale e l'assistenza, curatela); l'autorizzazione (intervento della pubblica autorità nella formazione degli atti degli incapaci, atti per cui è richiesta l'autorizzazione); la sede della persona (domicilio, residenza, dimora); la posizione della persona nella famiglia (parentela, affinità, coniugio); la cessazione della persona fisica (morte, commorienza);

5) la persona giuridica (nozione): distinzione delle persone giuridiche (associazioni e fondazioni); autonomia patrimoniale (nozione); elementi della personalità giuridica; capacità e volontà della persona giuridica; le associazioni non riconosciute e i comitati (nozione);

6) la prescrizione e la decadenza (nozione, differenza);

7) il negozio giuridico (nozione); classificazione dei negozi giuridici (negozi *mortis causa* e negozi *inter vivos*, negozi di diritto familiare e negozi patrimoniali); negozi a titolo gratuito e negozi a titolo oneroso; elementi del negozio giuridico: essenziali ed accidentali (elencazione e nozione);

8) diritti della personalità (nozione, indisponibilità e intrasmissibilità); l'individualità della persona (tutela del diritto al nome ed allo pseudonimo); l'inviolabilità fisica della persona (limiti alla disponibilità del proprio corpo); l'integrità morale (diritto al proprio onore e alla propria immagine);

9) il rapporto di lavoro subordinato (differenza dal contratto d'opera, la subordinazione); distinzione dai lavoratori

subordinati (operai ed impiegati); diritti ed obblighi delle parti; estinzione del rapporto di lavoro; indisponibilità dei diritti del lavoratore;

10) il matrimonio civile: nozione generale; la promessa di matrimonio; condizioni necessarie per celebrare il matrimonio (gli impedimenti dirimenti e gli impedimenti impedienti); pubblicazione, opposizione e celebrazione; invalidità (nullità, annullabilità); matrimonio putativo; diritti e doveri nascenti dal matrimonio; scioglimento; separazione dei coniugi (giudiziale, consensuale, di fatto; riconciliazione);

11) il matrimonio religioso: natura; le modalità per il riconoscimento dell'efficacia civile del matrimonio concordatario; la trascrizione del matrimonio canonico; trascrizione tardiva; natura e disciplina giuridica del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di un culto acattolico;

12) il regime patrimoniale della famiglia; la separazione dei beni, il patrimonio familiare, la dote e la comunione dei beni (nozione e disciplina giuridica);

13) la filiazione legittima (presunzione di paternità del marito; casi in cui è ammesso il disconoscimento della paternità; presunzione di concepimento); prova della filiazione legittima; le azioni di stato legittimo; la patria potestà (esercizio, rappresentanza legale, amministrazione, alienazione, conflitto d'interessi, usufrutto legale); la tutela (organi, poteri dei tutore e del protutore, amministrazione, alienazione, rendiconto, azioni relative alla tutela);

14) l'adozione (presupposti, effetti, procedimento, revoca); l'affiliazione (differenza dall'adozione, procedimento);

15) la filiazione illegittima: il riconoscimento dei figli naturali (naturali riconosciuti ed irriconoscibili; capacità, forma, irrevocabilità; riconoscimento contenuto in un testamento); lo *status* di figlio naturale; la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale; figli non riconosciuti e non riconoscibili (casi in cui hanno diritto agli alimenti); la legittimazione (per susseguente matrimonio o per decreto del Capo dello Stato);

16) l'obbligazione degli alimenti: fondamento e natura: ordine tra gli obbligati;

17) la successione per causa di morte; premesse (oggetto della successione, rapporti esclusi); eredità e legato (nozione); la capacità di succedere (persone fisiche e persone giuridiche); l'indegnità; la rappresentazione; le categorie di successibili nella successione legittima; le categorie di legittimari nella successione necessaria; il testamento (nozioni, forme).

ALLEGATO *D*

Legislazione minorile
e nozioni di Diritto e di procedura penale

Legislazione minorile: legge sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni (approvato con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, modificato dalla legge di conversione 27 maggio 1935, n. 835, del regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, e dalla legge 25 luglio 1956, n. 888).

Nozioni di diritto penale:

1) le fonti del diritto penale: legge in senso stretto; atti legislativi del potere esecutivo;

2) applicabilità della legge penale in relazione al tempo e allo spazio;

3) il reato: nozione; soggetto passivo; gli elementi costitutivi; le circostanze; esecuzione e consumazione; compartecipazione; concorso di reati; reati perseguibili d'ufficio o punibili a querela, richiesta o istanza; delitti e contravvenzioni; reati formali e materiali; reati commissivi e omissivi;

4) applicabilità della legge penale in relazione alle persone: la capacità di diritto penale e il soggetto attivo del reato; cause escludenti la capacità di diritto penale (cause naturali, politiche); cause modificanti la capacità di diritto penale (età, seminfermità, prerogative diplomatiche);

5) imputabilità, e responsabilità; dolo; colpa; preterintenzione;

6) cause generali di esclusione e di modificazione dell'imputabilità; caso fortuito e forza maggiore; ignoranza ed errore di fatto e di diritto; l'età; l'infermità di mente; l'ubbriachezza;

7) cause generali di esclusione o di modificazione della responsabilità penale: fatto giustificato da una norma giuridica; fatti compiuti per ordine gerarchico; legittima difesa; stato di necessità;

8) circostanze aggravanti ed attenuanti comuni; tentativo;

9) recidiva; abitualità; professionalità nel reato;

10) le pene: nozione, pene principali; pene accessorie;

11) le misure di sicurezza amministrative: nozione; specie;

12) le cause estintive del reato e della pena: morte; amnistia; indulto; grazia; prescrizione; oblazione; remissione di querela; sospensione condizionale della pena; perdono giudiziale; riabilitazione;

13 nozioni elementari sui principali delitti contro la pubblica Amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la moralità pubblica ed il buon costume, la famiglia, la persona, il patrimonio.

Nozioni di procedura penale:

1) Principi fondamentali del diritto processuale penale: il processo; giurisdizione penale; rapporto giuridico processuale; fasi e gradi processuali; fonti del diritto processuale penale; la legge processuale penale nel tempo e nello spazio; rogatorie; estradizione; riconoscimento delle sentenze penali straniere;

2) disposizioni generali sul rapporto giuridico processuale: azione penale (caratteri, inizio, sospensione ed estinzione); le condizioni di procedibilità (l'istanza, la richiesta, la autorizzazione a procedere, la querela); la notizia *criminis* (il rapporto, il referto, la denunzia); i soggetti processuali: il giudice (competenza per materia, per territorio, qualitativa); il pubblico ministero, l'imputato, il difensore, la parte civile, il cancelliere; atti processuali; provvedimenti del giudice; notificazioni; termini; sanzioni processuali;

3) istruzione: scopo dell'istruzione, atti preliminari all'istruttoria; forme dell'istruzione; la libertà personale dell'imputato (arresto o cattura, scarcerazione, libertà provvisoria, ordini e mandati di comparizione o di accompagnamento); mezzi di prova; chiusura dell'istruzione;

4) il giudizio: giudizio per decreto; giudizio direttissimo; giudizio contumaciale; dibattimento; sentenza;

5) impugnazione: provvedimenti impugnabili; soggetti dell'impugnazione; termini; appello; ricorso per cassazione; revisione;

6) esecuzione: natura dell'esecuzione; titolo esecutivo; organi dell'esecuzione penale; organo dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

ALLEGATO *E*

Regolamenti degli Istituti di prevenzione e di pena
con particolare riguardo agli Istituti e servizi minorili

1) regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena (regio decreto 18 giugno 1931, n. 787);

2) regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per i minorenni (regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, modificato dai decreti presidenziali 12 agosto 1951, n. 982 e 1° dicembre 1952, n. 4486);

3) decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli Istituti di prevenzione e di pena (norme concernenti i centri di rieducazione dei minorenni), approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 1538.

Roma, addì 10 agosto 1963

Il Ministro: Bosco

(10208)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.